**Regolamento per l’erogazione e l’utilizzo dei buoni pasto**

**Art. 1 Principi generali**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale delle categorie del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per il Segretario Comunale.

2. Il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva attraverso l’attribuzione di buoni pasto cartacei tradizionali (BPCT) o buoni pasto elettronici a ricarica (BPER).

3. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità, i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

4. Dopo la consegna all’avente diritto, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del medesimo e qualsiasi evento che non ne consenta l’utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 6.

5. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.

6. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:

 è necessario che il lavoratore sia in servizio;

 è necessario aver prestato l’attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

 il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro.

**Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa**

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l’utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

**Art. 3 Diritto al servizio di mensa**

1. Ha diritto all’attribuzione dei buoni pasto, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata più di 6 (sei) ore complessive di lavoro, e vi sia una interruzione dal servizio di 30 minuti e non superiore a 2 ore, nel rispetto del profilo orario loro attribuito.

3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza (permessi brevi), tranne i casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata più di 6 (sei) ore di lavoro.

4. In ogni caso il rientro pomeridiano, per essere considerato tale, dovrà avere una durata non inferiore a 2 (due) ore lavorative.

5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale secondo le stesse modalità stabilite per il personale a tempo pieno.

6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione automatizzato delle presenze.

**Art. 4 Esclusione dal servizio di mensa**

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l’intera giornata, comunque l’assenza sia giustificata.

2. Non avranno diritto all’attribuzione del buono i dipendenti in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute.

**Art. 5 Valore ed utilizzo del buono pasto**

1. Il valore nominale del buono pasto è di € 5,29;

2. Il buono pasto:

 deve essere firmato dal dipendente al momento dell’utilizzo;

 non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;

 può essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati;

 è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all’IRAP per l’Amministrazione per la parte eccedente € 5,29;

**Art. 6 Furto, smarrimento e deterioramento**

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati.

2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l’amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

**Art. 7 Procedura di erogazione dei buoni pasto**

1. L’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata dall’Area Amministrativa con cadenza mensile successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni del mese precedente.

2. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono.

3. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente ai rientri effettuati. L’uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche a procedimenti disciplinari.

**Art. 8 Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa**

1. A norma dell’articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l’importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l’importo giornaliero ivi previsto.

**Art. 9 Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane, purché siano rispettati i limiti di cui agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento. L’effettiva prestazione dell’attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dall’interessato, mediante l’utilizzo del sistema automatizzato di rilevazione presenze.

**Art. 10 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio ai contratti collettivi di lavoro vigenti.